



EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO: DOPO 43 ANNI ARRIVA LA PAROLA “FINE”

Con il parere n. 4335/2012 del Consiglio di Stato (*pubblicato il 9 novembre 2012, registrato il 24 ottobre precedente ed adottato nell'adunanza del 20 giugno 2012*) ha trovato conclusione la vicenda relativa al valore giuridico dei titoli di studio “equipollenti”. Il problema, in particolare, riguardava l'interpretazione da dare all'equipollenza, se questa fosse limitata a taluni effetti, comunque escludendo la possibilità di servirsi per iscriversi negli Albi professionali (*come sostenevano taluni Ordini e Collegi, come ad esempio quello dei Periti agrari, ed in ultimo come sostenuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione e dell'Università*) oppure se l'equipollenza dovesse intendersi piena, e dunque valida anche per l'iscrizione negli Albi professionali (*come sostenuto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati*).

Dopo un intervento dell'ANTITRUST (*parere del AS614 16 settembre 2009*), che affermava come la negazione a soggetti con titoli “equipollenti” della possibilità di accedere agli esami abilitanti, ed in particolare a quello di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, costituisse una “*ingiustificata restrizione della concorrenza*” professionale, il Ministero dell'Istruzione e dell'Università, nel dicembre 2010, si è rivolto al Consiglio di Stato per ottenere un parere definitivo sulla vicenda, parere per l'appunto registrato il 24.10.2012 al n. 4335 e reso disponibile il giorno 8 novembre seguente.

Il Consiglio di Stato ha esaminato puntualmente ed approfonditamente la questione, infine accogliendo interamente la tesi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, giudicando invece erronee quelle di altre categorie professionali e dello stesso Ministero dell'Istruzione; così infatti conclude il parere dell'autorevole consesso:

“..... si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico”.

L'importanza del parere espresso dal Consiglio di Stato non riguarda solo le categorie in causa, **ma ha portata generale, valendo per tutti gli Albi e per tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio.**

[Leggi il Comunicato Stampa](#)

[Leggi il parere del Consiglio di Stato n. 4335/2012](#)